



COMUNE DI CHIANOCCO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 29-04-2016

OGGETTO : PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2016-2018.

L'anno duemilasedici, addì ventinove, del mese di aprile, alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio comunale in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr./ As.
GALLIANO GIUSEPPE	Sindaco	Presente
RUSSO MAURO	Consigliere	Presente
SACCOMANI LUCA	Consigliere	Assente
VASTANO KETTY MARIA	Consigliere	Presente
COMUNANZA SIMONETTA	Consigliere	Presente
GIAI LAURA	Consigliere	Assente
MAGNI BARBARA	Consigliere	Presente
PETTIGIANI MASSIMO	Consigliere	Presente
MEDOLAGO LUCIANO	Consigliere	Assente
DAVI' PIER PAOLO	Consigliere	Presente
FAVRO ILARIO	Consigliere	Presente

Assume la presidenza il Signor **GALLIANO GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO**, con l'assistenza del **SEGRETARIO COMUNALE** Signor **ALBERTO CORSINI**;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - TRIENNIO 2016-2018..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 58 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi del quale "1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi del

l

'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge";

VISTO l'art. 2, comma 1, decreto Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015 ai sensi del quale *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016.”*;

VISTO l'art. 1 decreto Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 ai sensi del quale *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio.”*;

CONSIDERATO che gli elenchi, da pubblicare nelle forme previste per ciascun ente, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 Codice civile nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene nel Catasto;

ATTESO che gli Uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

CONSIDERATO che, contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui all'art. 58, comma 1, d.l. 112/08, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

CONSIDERATO, altresì, che gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui all'art. 58, comma 1, d.l. 112/08 possono conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli artt. 4 ss. decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 410;

EVIDENZIATO che il Piano delle alienazioni immobiliari predisposto dalle Amministrazioni deve essere allegato al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ESAMINATO il Piano regolatore generale comunale vigente nel Comune di Chianocco, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 125-11042 del 27 ottobre 1981 e successiva variante;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area Tecnica manutentiva del 12 aprile 2016 con la quale si dichiara che l'Elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, redatto ai sensi dell'art. 58 d.l. 112/98 convertito dalla legge 133/08, per il triennio 2016-2018, è negativo;

PRESO ATTO che, al momento, non esistono immobili di proprietà del Comune di Chianocco da identificare e introdurre nel Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari previsto dal citato art. 58 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 12 aprile 2016 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “*Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – triennio 2016/2018*”;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica manutentiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, d. lgs. 18.08.2000, n. 267, non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile;

RILEVATA la competenza di questo Consiglio comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

UDITO l’intervento del Sindaco che illustra sinteticamente il punto all’ordine del giorno;

EFFETTUATA la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Presenti n. 8;

Votanti n. 8 (TUTTI I PRESENTI);

Astenuti n. 0;

Voti favorevoli n. 8 (TUTTI I VOTANTI);

Voti contrari n. 0;

VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

1. DI DARE ATTO dell’insussistenza, per il triennio 2016-2018, di beni immobili di proprietà del Comune di Chianocco non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e suscettibili di alienazione o di valorizzazione da identificare e introdurre nel Piano delle alienazioni o valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 58 decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà allegata al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016/2018;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 27-04-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Bianco Dolino Davide

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to GIUSEPPE GALLIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALBERTO CORSINI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio web per 15 giorni consecutivi dal 28-06-2016 e sino al 12-07-2016.

IL MESSO COMUNALE
F.to PAOLA RICETTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 28-06-2016 e sino al 12-07-2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, d.lgs .267/2000.

Lì 28-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALBERTO CORSINI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 28-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
ALBERTO CORSINI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

[X] in data ____22/07/2016____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione;

[] dalla data del presente verbale perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALBERTO CORSINI
